

Edizione di martedì 29 marzo 2016

IVA

[Le soglie monetarie nell'e-commerce indiretto verso Paesi UE](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[La responsabilità del liquidatore non si spinge nel remoto](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

CONTENZIOSO

[La motivazione della cartella di pagamento](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Contributi pubblici e detrazione IVA su acquisti correlati](#)

di Luca Caramaschi

ENTI NON COMMERCIALI

[Il terzo settore e lo sport tra profit e non profit](#)

di Guido Martinelli

IVA

Le soglie monetarie nell'e-commerce indiretto verso Paesi UE

di Marco Peirolo

Le **operazioni di e-commerce cd. "indiretto"**, cioè con consegna fisica dei beni al cliente attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, ecc.), se effettuate in ambito intracomunitario **nei confronti di "privati consumatori"**, sono disciplinate dalla normativa IVA delle **"vendite a distanza"**.

Si tratta di cessioni assoggettate a IVA nel Paese membro di **destinazione** dei beni al **dupliche fine** di evitare che gli acquisti siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote **più basse** e ad assicurare condizioni eque di **concorrenza** tra i Paesi membri (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012, n. 90).

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993. In particolare, è previsto che:

- dal **lato attivo**, si considerano **non imponibili in Italia** le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa;
- dal **lato passivo**, si considerano **imponibili in Italia** (come cessioni interne e non come acquisti intracomunitari) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta, ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.L. n. 331/1993.

Il principio di tassazione nel Paese di destinazione presuppone, però, che le "vendite a distanza" siano effettuate da un operatore che ha **superato una predeterminata soglia annua verso lo specifico Paese membro**; in caso contrario, l'IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo l'opzione per la tassazione nel Paese di destinazione. Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 40, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, **le cessioni effettuate in Italia devono essere superiori**, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **35.000,00 euro**;
- ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, **le cessioni effettuate in altro Paese membro devono essere superiori**, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a **100.000,00 euro**, ovvero all'**eventuale minore ammontare** stabilito da tale

Paese a norma dell'art. 34 della Direttiva n. 2006/112/CE (si veda la tabella che segue, aggiornata a gennaio 2016).

Stato membro	Soglia	Stato membro	Soglia
Austria	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Belgio	35.000 €	Finlandia	35.000 €
Olanda	100.000 €	Cipro	35.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Estonia	35.000 €
Germania	100.000 €	Lettonia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Lituania	35.000 €
Spagna	35.000 €	Malta	35.000 €
Francia	35.000 €	Polonia	160.000 PLN
Irlanda	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Italia	35.000 €	Slovacchia	35.000 €
Lussemburgo	100.000 €	Slovenia	35.000 €
Portogallo	35.000 €	Ungheria	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 GBP	Bulgaria	70.000 BGN
Romania	118.000 RON	Croazia	270.000 HRK

Anche se gli artt. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente italiano, e l'art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente comunitario, fanno riferimento alle “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, la specifica disciplina prevista per tali operazioni **prescinde dalle modalità di organizzazione e di esecuzione della vendita**. Sul punto, la norma di **interpretazione autentica** contenuta nel primo comma dell'art. 11-*quater* del D.L. n. 35/2005, aggiunto in sede di conversione nella L. n. 80/2005, ha definitivamente chiarito che la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili” deve intendersi riferita alle cessioni di beni con **trasporto a destinazione da parte del cedente**, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto. Ne consegue che la cessione è da intendersi non imponibile in Italia anche se avviene nello **stesso punto di vendita del fornitore**, qualora il trasporto a destino sia effettuato **dal fornitore stesso o per suo conto** (circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 20, § 3 e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2005, n. 39).

La Commissione europea, nel **Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015**, ha chiarito che il trasporto deve intendersi effettuato **per conto** del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli intervenga indirettamente – **per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore** – pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto.

Il Comitato IVA, nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015, ha ritenuto che il fornitore interviene **direttamente** nel trasporto quando:

- **subappalta** il servizio di trasporto a terzi che consegnano i beni al cliente;
- il trasporto dei beni è fornito da un terzo, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la **responsabilità** per la consegna della merce al cliente;
- il fornitore fattura e incassa il costo di trasporto dal cliente per poi **accreditarlo** al soggetto terzo che organizza il trasporto dei beni.

Il fornitore interviene, invece, **indirettamente** nel trasporto se:

- promuove attivamente il servizio di consegna dei beni al cliente **da parte di un terzo**;
- mette in **contatto** il cliente e il terzo;
- fornisce a terzi le **informazioni** necessarie per la consegna dei beni al cliente.

ACCERTAMENTO

La responsabilità del liquidatore non si spinge nel remoto

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

L'**articolo 2495 del codice civile** stabilisce che i **liquidatori**, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, sono tenuti a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Lo stesso dispone che sebbene vi sia stata l'estinzione della società, i **creditori sociali non soddisfatti**, dopo la cancellazione, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e **nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi**. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Risulta esserci, invece, una discrasia per quanto concerne la disciplina fiscale, che come noto è stata modificata con l'intervento apportato dal D.Lgs. 175/2014, il quale è intervenuto in maniera rilevante sulle disposizioni in tema di **responsabilità fiscale attribuibile alla figura del liquidatore**.

Le disposizioni che si rende opportuno riportare sono le seguenti:

- il **comma 4 dell'articolo 28 del D.Lgs. 175/2014**, il quale dispone che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, **l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese**;
- il **comma 1 dell'articolo 36 del D.P.R. 602/1973**, il quale stabilisce che i **liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche** che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il **periodo della liquidazione medesima** e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale **responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti**.

Si rende opportuno prendere in considerazione la **sentenza della Cassazione 30492 del 2015**, la quale afferma che **l'assunzione della carica di amministratore o di liquidatore** comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Se ciò non avvenisse, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. È

dunque **il nuovo amministratore o il liquidatore che è tenuto a chiedere di visionare la documentazione fiscale** e questo prima del subentro nella carica. In sostanza lo stesso è tenuto preventivamente a verificare e ad effettuare i minimi riscontri d'obbligo.

La pronuncia rileva inoltre:

- una **situazione di dolo eventuale e non di mera colpa** relativamente al soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore della società, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali;
- una **esposizione volontaria**, da parte di chi assume la carica di liquidatore, a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Sempre relativamente alla sentenza in questione, giova riportare questa massima: *“colui che assume la carica di liquidatore al pari di chi assume quella di amministratore si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, laddove non abbia compiutamente controllato l'osservanza degli ultimi adempimenti fiscali da parte di chi ha precedentemente gestito la società. Di contro, il liquidatore non può essere considerato responsabile in relazione a debiti erariali più remoti e la cui sussistenza si palesi di difficile accertamento”*.

La pronuncia dispone quindi espressamente che **al liquidatore vengano attribuite tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze**, ma questo solamente nei casi in cui non abbia compiutamente controllato l'osservanza degli ultimi adempimenti fiscali. Secondo la giurisprudenza pertanto **non può essere attribuita alcuna responsabilità al liquidatore per debiti erariali remoti**.

CONTENZIOSO

La motivazione della cartella di pagamento

di Luigi Ferrajoli

Con la recente ordinanza **n. 82** depositata **in data 07.01.2016**, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, si è pronunciata in relazione alla problematica dell'**illegittimità della cartella di pagamento relativa a diritti e imposte** doganali per vizio di motivazione, riferita alla materia di riscossione.

In particolare, nel caso in esame il **contribuente aveva impugnato detta cartella avanti la Commissione Tributaria Provinciale** e, a seguito della pronuncia di **rigetto**, il ricorrente aveva dunque proposto appello avanti la **Commissione Tributaria Regionale**.

Nel giudizio conseguente, la CTR accoglieva i motivi proposti dal contribuente, osservando che la **cartella di pagamento**, nella quale era stata trasfusa la pretesa fiscale avanzata dall'Agenzia delle Dogane, **era stata notificata senza il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza concernente l'accertamento degli illeciti ed in mancanza, altresì, della sentenza penale di assoluzione**, con conseguente violazione dell'art.7 della L. n.212/00 e dell'art.3 della L. n.241/40, rendendo in questo modo impossibile al contribuente prendere cognizione dei fatti oggetto di contestazione.

In particolare, secondo i giudici dell'appello, **ciò costituiva violazione dell'art. 7 della L. n.212/00, non risultando neppure che l'Ufficio avesse fornito la prova della colpevolezza del contribuente**, che era stato prosciolto nel giudizio penale in relazione all'intervenuta prescrizione.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva dunque ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo, **l'Ufficio contestava che le censure esposte dal contribuente erano relative a vizi pertinenti l'invito di pagamento e non già la cartella esattoriale**, dunque quest'ultima, essendo stata preceduta da un avviso di liquidazione non impugnato, non doveva essere ritenuta soggetta all'obbligo di motivazione.

Con il secondo motivo, assorbente anche del terzo, l'Agenzia **eccepiva il difetto di motivazione**, in quanto la Commissione Tributaria Regionale **non avrebbe esaminato le deduzioni dell'Agenzia stessa in punto responsabilità del ricorrente**, che sarebbero pacificamente emerse dal verbale della Guardia di Finanza, secondo cui vi sarebbero state false dichiarazioni, da

parte del contribuente, in ordine all'immissione in libera pratica di merce proveniente da Paesi extra UE.

La Suprema Corte, richiamando una propria precedente statuizione (sentenza n. 21177/14), ha avuto modo di affermare nuovamente il principio secondo **cui non è possibile dichiarare l'annullamento di una cartella esattoriale per vizio di motivazione nel caso in cui quest'ultima, che non costituisca il primo e unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, sia stata preceduta dalla notifica di un altro atto impositivo**. Ciò anche qualora la stessa non abbia riportato gli elementi essenziali dell'atto presupposto, conosciuto e autonomamente impugnato dal contribuente.

A tale proposito la Corte, facendo specifico riferimento ai principi esposti in materia dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 11722/10), ha infatti affermato che *“Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, come è nel caso in cui il Consorzio, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione”*.

Nel caso in questione, ha osservato la Suprema Corte, **la cartella impugnata era stata pacificamente preceduta da un avviso di liquidazione, tra l'altro menzionato e riprodotto nel ricorso**.

Conseguentemente, ad avviso del Giudice di legittimità la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel ritenere **la cartella impugnata affetta da un vizio di motivazione, in quanto la medesima conteneva** il riferimento alla sentenza penale pronunciata nei confronti del contribuente.

Non solo. La Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione proposto dall'Agenzia, affermando che il **Giudice dell'appello** non aveva debitamente esaminato un verbale della Guardia di Finanza **da cui erano emersi fatti decisivi per il giudizio in malam partem rispetto alla posizione del contribuente**.

IVA

Contributi pubblici e detrazione IVA su acquisti correlati

di Luca Caramaschi

Con il **decreto milleproroghe** (D.L. 201/2015), recentemente convertito nella legge n. 21/2016, il legislatore fornisce un'interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 19 comma 2 del DPR 633/1972 (nel quale si afferma che *“Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta”*) al fine di **escludere la detrazione dell'IVA sugli acquisti** di beni e servizi per quegli organismi di formazione professionale che sovvenzionano la propria attività esclusivamente con **contributi a fondo perduto**.

Il legislatore in particolare afferma che *“L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione”*.

Per comprendere appieno la richiamata disposizione di **interpretazione autentica** pare opportuno richiamare brevemente i precedenti giurisprudenziali ed interpretativi in materia. Con la sentenza del 23.4.2009 (**causa C-74/08**) la Corte di Giustizia UE, sez. IV, ha confermato, in sintonia con quanto affermato nella RM n. 61/E/2009, la piena **detrarribilità** dell'IVA addebitata, ancorché riferita ad un acquisto in parte sovvenzionato. Secondo la Corte, infatti, la previsione di indetraibilità dell'IVA sulla quota di **acquisti** sovvenzionati deve essere giudicata incompatibile con i principi comunitari in quanto il diritto alla detrazione deve intendersi collegato non tanto alla **sovvenzione** “a monte”, quanto alle **operazioni prospettive “a valle”**, che se imponibili danno certamente luogo alla detrazione dell'imposta gravata su detti **acquisti**. Secondo il richiamato documento di prassi, la norma IVA va letta ed interpretata in coerenza con quanto prescritto dall'articolo 17 della Dir.77/388/CEE (oggi rifiuto negli articoli 167 e seguenti della Dir.2006/112/CE), che riconosce il diritto alla **detrazione** dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati limitatamente alle ipotesi in cui i beni e servizi medesimi siano **impiegati per l'effettuazione** di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Nella fattispecie oggetto della risoluzione, peraltro, l'imposta relativa ai beni e servizi **acquistati** per lo svolgimento dell'attività di ricerca e formazione, addebitata per rivalsa, è detraibile per il Consorzio istante se e nella misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA. Non appare invece conferente, precisa l'Agenzia, il richiamo operato al **terzo comma dell'articolo 19** del D.P.R. n. 633/1972, che statuisce *“La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: ...; c) operazioni di*

cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), ...” (ossia **cessione di denaro**) e ciò in quanto tale previsione deve intendersi riferita agli **acquisti** di beni e servizi effettuati dal **medesimo soggetto** che pone in essere la cessione di beni o la prestazione di servizi sottratta alla regola generale della indetraibilità (nel caso di specie l'operazione di cessione di denaro). Nella fattispecie in esame il Consorzio istante non effettua la cessione di denaro, bensì una prestazione di servizi consistente nell'attività ricerca e formazione di cui al Progetto finanziato. Nel merito si osserva che la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate risulta **coerente** con il dato normativo e con il concetto di utilizzazione prospettica, cioè di ribaltamento potenziale dell'IVA sugli **acquisti** (e, quindi, della **detrattabilità** della relativa imposta) in dipendenza della produzione, ragionevolmente prevedibile, di operazioni imponibili. L'accertamento di tale “*nesso immediato e diretto*” tra l'IVA corrisposta sugli **acquisti** e l'attività del soggetto passivo che intende esercitare il diritto alla detrazione, individuato anche dalla giurisprudenza di Cassazione (sentenza n.634 del 17.1.2001) e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE, 8 giugno 2000 (causa C-98/98) relativa al caso “*Midland Bank*”) consente di ricavare il principio per cui la **detrazione è certamente ammessa quando l'acquisto concorra nella produzione del corrispettivo imponibile**, e ciò anche nelle situazioni per le quali si verifichi un utilizzo successivo, cioè dopo l'effettuazione dell'**acquisto**, in dipendenza della sussistenza del nesso con l'attività esercitata.

Alla luce delle considerazioni espresse in precedenza, quindi, appare compatibile con la tesi espressa dall'Amministrazione finanziaria la nuova disposizione di **interpretazione autentica** fornita dalla legge di conversione del D.L. milleproroghe, che assegna valenza al principio per cui, **in relazione a beni e servizi utilizzati per realizzare servizi di formazione “fuori campo Iva”** (prestati agli utenti a titolo gratuito ed al di fuori quindi di un rapporto sinallagmatico), non compete alcuna **detrazione** qualora l'attività risulti esclusivamente finanziata mediante **contributi a fondo perduto**.

Tuttavia, stante la controversa applicazione di tali principi (si richiama in tal senso la recente posizione favorevole alla detrazione espressa dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n.12523 del 17.6.2015**), per quanti abbiamo operato fino al 27 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in **difformità** da quanto espresso nella recente disposizione, lo stesso legislatore al comma 2-quater dell'articolo 10 concede una “**sanatoria**” stabilendo che “*Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento*”.

Infine, con riferimento alla questione dell'IVA non **detratta**, anche al fine di poterne tenere conto in sede di concessione/erogazione del **contributo pubblico**, al successivo comma 2-quinquies del più volte citato articolo 10 viene precisato che “*In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.*

196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario".

ENTI NON COMMERCIALI

Il terzo settore e lo sport tra profit e non profit

di Guido Martinelli

L'esame del testo uscito dalle **Commissioni del Senato** per il voto in aula del disegno di legge delega per la riforma del terzo settore si caratterizza per non citare mai la parola **sport**. Questo produce immediatamente un dubbio: **possiamo considerare ufficialmente ancora lo sport all'interno del c.d. "terzo settore"?**

Il Presidente del Coni, in una recente intervista, è tornato sulla necessità di **riformare la legge 91/1981 sul professionismo sportivo**.

Questa doppia circostanza merita **approfondimenti** che non si possono esaurire in poche battute ma qualche spunto potremmo iniziare a formularlo.

Fu negli anni ottanta che maturarono le problematiche che costrinsero ben presto le istituzioni sportive, da un lato, a rivedere la tradizionale identificazione dello sport come attività **meramente amatoriale**, aprendo i primi spiragli a varie forme di **redditività** legata alle attività sportive ed il nostro legislatore, dall'altro, ad abbandonare la tradizionale posizione di agnostico disinteresse e ad emanare la legge n. 91/1981 sul **professionismo sportivo**. E fu proprio nel corso dell'*iter* di quella legge, tra l'altro, che i suoi estensori dovettero sperimentare la singolare **riottosità della materia sportiva ad essere inquadrata in schemi giuridici, essendo, com'è noto, la scelta in favore della subordinazione il frutto del ribaltamento del testo originario, che aveva invece optato per la configurazione del professionismo sportivo come lavoro autonomo**. Tant'è che si dovettero introdurre le eccezioni alle normative sul lavoro subordinato riportate ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della legge 91/1981. L'articolo 1 divise il mondo dello sport in due grandi settori: il **professionismo** e il **dilettantismo**. Anche il primo, comunque, fino al 1996 rimase rigorosamente "non profit" (le società dovevano reinvestire tutti gli utili prodotti). Non vi era dubbio che, **ab origine, l'intento fosse quello di effettuare una differenziazione di carattere economico, da una parte i soggetti che "vivevano di sport", dall'altra gli amateurs**.

Fu proprio la legge n. 91/1981, emanata per far emergere e disciplinare gli **aspetti lavoristico-sportivi**, a far nascere **analoghe questioni anche per i dilettanti**, posto che la stessa non ha affatto disciplinato il lavoro nello sport nella sua interezza, ma solo quello che si svolge nell'ambito delle quattro federazioni sportive rimaste con tale qualifica (calcio, ciclismo, golf, pallacanestro) secondo la originaria delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 2 maggio 1988. **Ecco allora che, accanto alle problematiche del dilettante in senso tradizionale, o se si preferisce del dilettante che gioca, di natura essenzialmente associativa, si pongono quelle del dilettante che lavora, o che comunque percepisce compensi, per il quale la qualifica formale**

che gli deriva dalla federazione di appartenenza non può certo precludere la valutazione sostanziale, in ambito statuale e comunitario, del rapporto che lo lega alla propria società con l'avvertenza, però, che il *discrimen* tra i due aspetti è facilmente individuabile solo sulla carta, a livello concettuale.

Il termine dilettante nella Carta Olimpica oggi non esiste più, ed attualmente la **Regola 45** si limita a rimandare, per l'ammissione degli atleti ai giochi, alle *“prescrizioni delle corrispondenti federazioni internazionali, mentre la norma di attuazione della medesima si limita solo ad affermare, invero sterilmente, che l'iscrizione e la partecipazione dei concorrenti non devono essere condizionate da considerazioni finanziarie, e che agli stessi è fatto divieto di pubblicizzare nomi e immagini,per il sol fatto che il relativo sfruttamento se lo è riservato il CIO”*. La realtà è che lo **status di dilettante**, svuotato dei contenuti per cui era stato concepito appare ormai, com'è stato icasticamente osservato, **“un relitto del sistema”**. Tant'è che oggi il nuovo statuto del Coni utilizza il termine “non professionistico” al posto di dilettantistico. Già attualmente, del resto, lo *status* formale di dilettante non offre alcun parametro per risolvere questioni operative al di là dell'ambito meramente **endoassociativo**.

Ma se, ovviamente, da un certo livello di attività e di organizzazione, sembra ormai avviata la strada verso un **allargamento dell'area professionistica**, sia pure con regole modificate rispetto a quelle attuali, non potrà che conseguirne che **gli enti collettivi che ne saranno protagonisti non potranno continuare ad essere con il “divieto di scopo di lucro anche indiretto”**. Questo andrà a collidere con la previsione del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge sopra citato che testualmente riporta: *“Per Terzo settore si intende il complesso di enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuità di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”*.

Un futuro dello sport fuori dal terzo settore?